

RAM - MIT Forum Risorsa Mare, Bari 27 aprile 2016

Stefano Zunarelli

# **IL NUOVO REGOLAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI**

## Articolo 18 L. n. 84/1994

1. L'Autorità Portuale ... danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali ...

Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, con proprio decreto.

Con il medesimo decreto sono altresì indicati :

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare....

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie ... volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative ...;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

## NUOVO REGOLAMENTO CONCESSIONI

### Obiettivi:

- un quadro normativo di riferimento organico e preciso
- in linea con i principi europei
- idoneo a creare le condizioni per la realizzazione degli investimenti necessari allo sviluppo dei porti
- Valorizzazione del ruolo delle Autorità di Sistema Portuale, ma con un rafforzamento del ruolo di vigilanza e coordinamento del MIT

## Caratteristiche della procedura:

- Ancoraggio (come espressamente previsto dall'art. 18 L. n. 84/1994) ai tradizionali istituti e modalità di evidenza pubblica previsti dal Codice della Navigazione: lo schema procedurale di riferimento è quello del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione
- Coordinamento con i principi della disciplina in materia di contratti pubblici (Direttiva 2014/23/UE; D.lgs. N. 50/2016 - Nuovo Codice Appalti) : la disciplina del codice dei contratti pubblici non è direttamente applicabile, ma la nuova disciplina si uniforma ai principi nella stessa sanciti, a cominciare dalle modalità di pubblicazione degli atti (anche sulla G.U.)

Avvio del procedimento “su istanza dell’aspirante concessionario”;

L’aspirante concessionario è tenuto a presentare:

- un programma degli investimenti con la specificazione della loro tipologia e consistenza ed altresì delle caratteristiche delle attività che si intendono esercitare e della relativa gestione;
- un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito con specifico riferimento alla capacità finanziaria del richiedente.

Procedimento ad evidenza pubblica, avviato con la pubblicazione della domanda di concessione, fortemente ispirato al principio partecipativo, con possibilità di presentazione di domande concorrenti e di osservazioni (art. 4)

Verifica della coerenza dell’istanza e delle istanze concorrenti con il Piano regolatore portuale e con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica mediante l’acquisizione, per le concessioni di maggiore importanza, del parere del MIT (art. 5). Le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale, ovvero con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, vengono dichiarate improcedibili.

Valutazione comparativa delle domande concorrenti: puntualizzazione degli interessi pubblici di cui si deve tenere conto nella scelta del concessionario:

- grado di coerenza con il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica;
- capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal alle linee di navigazione e ai caricatori interessati;
- natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, compresa la valutazione della struttura di finanziamento al riguardo proposta;
- obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria;
- piano occupazionale, comprese le indicazioni sull'uso di manodopera temporanea;
- capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto;
- sostenibilità ed impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca

- **Modifiche**: L'AdSP può consentire la variazione nell'estensione della area concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio (art.24 Reg. nav. mar.). Limite: In caso di mutamenti sostanziali dei contenuti della concessione, l'autorità concedente è tenuta a riavviare la procedura di evidenza pubblica.
- **Rinnovo**: il concessionario può chiedere il rinnovo della concessione con istanza motivata. L'AdSP autorità concedente, valutata la coerenza con gli indirizzi pianificatori e strategici della stessa autorità, con il PRP e con il PSNPL (il MIT per i rinnovi di maggiore rilievo), pubblica la domanda e dà l'avvio al procedimento di evidenza pubblica secondo le modalità ordinarie. Si tiene conto, altresì, degli investimenti già effettuati dal concessionario nell'area in concessione o in funzione dell'attività portuale svolta.

Indennizzo a beneficio del concessionario uscente da parte dell'autorità concedente qualora il concessionario abbia realizzato o acquistato beni non amovibili per l'esercizio della concessione, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorità concedente e non ancora ammortizzati.

Attività di verifica: L'autorità concedente svolge ogni due anni attività di verifica sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e relaziona al M.I.T. circa l'esito della verifica. In caso di sottoutilizzo per negligenza o scarsa capacità imprenditoriale del bene affidato in concessione, pur in presenza di fattori esogeni trainanti e di dinamiche di mercato complessivamente positive, l'autorità concedente, in sede di valutazione dell'attuazione del piano degli investimenti e delle attività correlate, può deliberare, ovvero proporre agli organi deputati, l'avvio della procedura per la decadenza della concessione.

Grazie per l'attenzione